

N. 1880 Dep. Prov.

BONI PROVINCIALI CREMONESI 1863

X.^a ESTRAZIONE 30 NOVEMBRE 1868

Congregazione di Carità in Castelleone

Deputazione Prov. di Cremona
Avviso

In seguito a partecipativa della Deputazione Provinciale di Mantova colla nota 4 andante Dicembre N. 816, si reca a pubblica notizia che dopo le QUARANTATRE ESTRAZIONI seguite dal 1 Luglio 1863 in avanti di QUARANTASETTE SEZIONI sorte dei Boni Provinciali Mantovani per prestazioni militari 1848-49, ora rimane d'ammortizzarsi l'ultima delle 48 in cui erano suddivisi i Boni suddetti, cioè la Sezione

XLIV.^a
Quarantaquattresima

1. Che la suddetta Sezione Quarantaquattresima del valore Capitale complessivo di Lit. L. 60906, 74, comprendo N. 62 Boni dal N. 2 al N. 63 inclusivi, oltre i Nn. 29, 30, 423, 424, 437, 438, 440, 442, 449, 482 e 400 della Sezione suppletoria.
 2. Che col 31 Dicembre corrente cessa la decorrenza dell'interesse sul Capitale impartito dei suddetti Boni.
 3. Che dal giorno 2 Gennaio p. v. in poi, i possessori dei suddetti Boni potranno presentarsi alla Cassa Provinciale residente in Mantova in Contrada Cavour N. 110 presso la quale resterà disposto il fondo necessario per pagamento tanto del Capitale che degli interessi maturandi a tutto il 31 dicembre.
 4. Che non verrà dato corso al suddetto pagamento se non contro cessione dei Boni unitamente al rilascio delle corrispondenti quitte di saldo in Bollo di Legge, avendo presente che per ciascun Bono si dovrà emettere una parziale quitanza nella quale sarà da indicarsi la somma Capitale distinta da quella dell'importo degli interessi.
 5. Che riguardo ai Boni che trovansi in possesso dei Comuni o dei Corpi morali, le rispettive Amministrazioni preannunzieranno i propri incaricati dell'esazione del Capitale ed interessi di una regolare credenziale da rilasciarsi alla Cassa Provinciale coi Boni e colle relative quitte in prova della susseguita ammortizzazione.
 6. Che per effetto della Legge 28 maggio 1867, N. 3717, con cui fu estesa anche alla Provincia di Mantova l'imposta sulla ricchezza mobile con effetto dal 1. Gennaio 1867, i possessori od aventi interesse ai suddetti Boni saranno assoggettati all'imposta sui redditi dei Boni stessi in ragione di Lire 12 48 per ogni cento Lire d'interesse, e cioè Lire 8 per tasso a favore dello Stato, Lire 3 per sovrimposta provinciale, Lire 2 per sovrimposta comunale, e centesimi quarantotto per spese di riscossione corrispondente alla misura del 4 per cento della Tassa complessiva. Il pagamento di detta imposta seguirà all'atto dell'estinzione dei Boni per la quale verrà rilasciato analogo confesso dalla Cassa Provinciale.
- Del resto si invitano gli attuali possessori dei Boni già sortiti nelle seguite quarantatre estrazioni di presentarsi alla Cassa provinciale per la riscossione del Capitale ed interessi.
- Cremona 8 Dicembre 1868.

Il Prefetto Presidente
THOLOSANO

D'Affittare
L'ALBERGO DEL MONTONE
con Stallazzo
A PORTA MILANO

fornito di tutto ciò che è necessario alla sua conduzione. — Per le trattative rivolgersi al Proprietario.

Nella Tipografia Ronzi e Signori in Cremona è vendibile:

LA GUIDA GIUDIZIARIA DELLA LOMBARDIA
CON
DIUTILE ED ORARIO
per l'anno 1869.

Prezzo L. 2.

L'UTILE AI COMMERCianti
per l'anno 1869
Prezzo Lire 1 50.

La Strenna dei Ladri

Un volumetto di pagine 125 con incisioni
Prezzo Centesimi 50.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA

Elenco numerico per Serie dei N. 541 Boni Provinciali sortiti nella X. Estrazione 30 Novembre 1868 in acconto delle venti

NB. I Boni estratti saranno presentati al Ricevitore Provinciale dal 1.^o Dicembre 1868 al 30 Novembre 1873 termine utile per l'esazione del relativo importo capitale proceduti da N. 10 cedole per interessi semestrali non pagabili.

SERIE I DA L. 20 Boni estratti N. 165						SERIE II DA L. 50 Boni estratti N. 92						SERIE III DA L. 100 Boni estratti N. 178						SERIE IV DA L. 500 Boni estratti N. 30			SERIE V DA L. 1000 Boni estratti N. 51		
8	346	842	1242	1778	2200	30	540	1080	5	830	1573	2312	3233	8	16	838	17	839					
38	350	849	1252	1786	2309	101	573	1116	16	885	1602	2331	3242	25	17	839	26	860					
60	364	863	1263	1790	2313	104	602	1122	32	900	1600	2382	3205	50	66	871	66	873					
01	365	872	1304	1798	2322	111	624	1153	33	909	1600	2390	3287	66	66	871	66	873					
72	367	883	1307	1813	2320	123	631	1155	125	936	1702	2407	3307	66	66	871	66	873					
78	374	906	1311	1818	2343	143	638	1173	141	968	1718	2411	3324	70	71	881	70	917					
85	411	912	1315	1823	2346	145	642	1186	150	970	1753	2410	3331	70	96	917	70	917					
95	418	913	1316	1839	2354	149	666	1199	167	1007	1808	2426	3402	126	108	908	126	908					
97	446	921	1355	1861	2407	156	673	1257	203	1032	1818	2440	3412	149	149	987	149	987					
98	463	922	1372	1890	2411	164	677	1274	252	1041	1822	2516	3418	166	166	1011	166	1011					
99	478	924	1395	1896	2414	172	695	1307	254	1091	1823	2535	3421	180	180	1018	180	1018					
119	491	951	1452	1901	2425	187	733	1328	250	1099	1827	2593	3440	191	191	1048	191	1048					
123	535	955	1461	1914	2433	188	752	1331	287	1108	1837	2604	3469	206	206	1053	206	1053					
135	537	958	1497	1915	2452	218	770	1355	290	1117	1867	2617	3474	224	224	1069	224	1069					
137	546	982	1526	1935	2455	222	775	1394	325	1160	1875	2630	3478	238	238	1078	238	1078					
149	557	983	1529	1949	2468	238	870	1422	335	1179	1884	2660	3513	245	245	1078	245	1078					
176	591	985	1535	1955	2473	256	888	1433	372	1196	1908	2678	3517	271	271	1078	271	1078					
179	594	997	1565	1959	2487	258	893	1436	377	1247	1934	2702	3519	281	281	1078	281	1078					
185	598	1020	1568	1960	2493	263	894	1438	415	1279	1946	2718	3527	294	294	1078	294	1078					
193	615	1021	1584	1964	2496	271	896	1441	422	1290	1950	2800	3590	323	323	1078	323	1078					
204	619	1036	1589	2013	2513	292	901	1452	425	1313	1957	2820	3592	338	338	1078	338	1078					
218	647	1052	1592	2020	2518	321	916	1457	483	1321	1958	2837	3598	349	349	1078	349	1078					
227	716	1054	1606	2054	2524	346	919	1461	495	1326	1980	2842	3610	354	354	1078	354	1078					
230	731	1058	1611	2058	2528	354	920	1462	527	1404	2027	2844	3656	355	355	1078	355	1078					
245	736	1060	1645	2064	2531	356	932	1464	501	1414	2100	2874	3665	363	363	1078	363	1078					
249	753	1063	1685	2107	2534	361	943	1465	636	1401	2108	2891	3695	381	381	1078	381	1078					
250	758	1073	1687	2124	2536	366	965	1466	637	1403	2159	2954	3700	389	389	1078	389	1078					
263	769	1090	1708	2171	2539	392	973	1467	650	1477	2175	2964	3728	423	423	1078	423	1078					
280	771	1095	1720	2175	2540	396	997	1468	661	1491	2203	2993	3732	472	472	1078	472	1078					
312	782	1119	1727	2186	2541	406	1000	1469	674	1499	2228	2997	3742	472	472	1078	472	1078					
319	792	1139	1740	2211	2542	411	1008	1470	705	1521	2249	3055	3743	472	472	1078	472	1078					
332	793	1181	1748	2239	2543	445	1021	1471	714	1553	2256	3057	3756	492	492	1078	492	1078					
337	794	1209	1752	2271	2544	473	1029	1472	724	1554	2268	3088	3790	492	492	1078	492	1078					
338	832	1227	1755	2283	2545	474	1048	1473	735	1550	2270	3176	3790	492	492	1078	492	1078					
343	840	1234	1770	2290	2546	495	1070	1474	827	1569	2285	3198	3790	492	492	1078	492	1078					

AVVERTENZA

DISTINTA - N. 237 Boni sortiti nelle decorse nove estrazioni non ancora presentati al Ricev. Prov. per l'esazione del relativo importo

31. Estraz.	Boni	Serie I N.	140	1741	584	1131	I Boni dovranno portare le 19 cedole del semestre non pagabili. Termine utile per esigere il capitale 30 Maggio 1869, come nell'Avviso diffinitorio 30 Nov. 1868 N. 1739.	
I. Estraz. 1864	N. 9	» II »	144	493	584	1131		
		» III »	1130	2805				
		» IV »	73					
II. Estraz. 30 Novem. 1864	N. 12	» I N.	367	2027	2114	2123	2410	Simile da N. 18 cedole e termine utile 30 Nov. 1869
		» II »	893					
		» III »	164	1002	1005	2459	2743	2745
III. Estraz. 31 Maggio 1865	N. 17	» I N.	111	375	605	807	1275	1337
		» II »	273					
		» III »	464	613	848	870	960	3473
		» V »	1066					
IV. Estraz. 30 Nov. 1865	N. 11	» I N.	1164	1366	1826	1919		Simile da N. 18 cedole e termine utile 30 Nov. 1870
		» II »	7	335	436	452	1431	
		» III »	959	905				
V. Estraz. 30 Maggio 1866	N. 24	» I N.	1	87	304	1373	1821	1533
		» II »	132	267	358	934		
		» III »	44	625	986	1064	1545	1963
		» IV »	422					
VI. Estraz. 30 Novem. 1866	N. 29	» I N.	331	309	452	725	988	992
		» II »	2325	2334	2405	2454		
		» III »	153	428	442	912	1378	
		» III »	53	179	469	566	638	756
		» III »	47	359	765	1104	1674	2357
		» III »	133	350	417			
VII. Estraz. 31 Maggio 1867	N. 34	» I N.	303	385	436	517	664	729
		» II »	1302	1494	2117	2232	2500	
		» III »	368	426	447	542	757	1394
		» III »	45	359	765	1104	1674	2357
		» III »	133	350	417			
VIII. Estr. 30 Novem. 1867	N. 32	» I N.	103	311	800	859	1083	1171
		» II »	1970	2328	2469	2494	2499	
		» III »	440	489	702	776	941	9
		» III »	132	928	939	1191	1331	1814
		» V »	472					
IX. Estraz. 30 Maggio 1868	N. 69	» I N.	154	286	382	515	540	689
		» II »	1192	1195	1281	1543	1637	1601
		» III »	2324	2497				
		» III »	159	223	287	319	327	352
		» III »	954	1057	1119			
		» III »	47	79	105	428	564	633
		» III »	1210	1357	1778	1817	2450	2462
		» III »	3086	3719				
		» III »	54	67	71	141	223	474
		» III »	112					

Art. 13 - Il diritto di esigere il capitale rappresentato dai Boni Prov. si riterà perduto cinque anni dopo la rispettiva loro estrazione. Il diritto ad esigere gli interessi rappresentati dalle cedole si riterà perduto tre anni dopo che il diritto stesso si sarà verificato.

Estratto di Citazione

Ad istanza del Sig. Giuseppe Mina fu Luigi di Casalmaggiore, rappresentato in Giudizio dal Signor Avvocato Giuseppe Mozi di Bozzolo, il sottoscritto Usciere addetto al R. Tribunale Civile in Bozzolo, ha citato e cita in via formale il Signor Giulio Chinetti del vivente Gaetano di Casalmaggiore, ora assente, a comparire avanti il suddetto R. Tribunale, nei modi di legge, entro il termine di giorni 40 (quaranta) per intervento nella causa stata promossa dal Sig. Cantoni Israel fu Moisè di Pomponesco colla Citazione 29 Gennaio 1868 N. 89 dell'usciera Maisetti Evaristo di Casalmaggiore, o per sentirsi far luogo alla domanda dello stesso sig. Mina per lo adempimento degli obblighi portati dal Rogito 20 Ottobre 1862 N. 5869 del Notaio Miglio di Casalmaggiore.

Bozzolo li 7 Dicembre 1868.

RAMAZZINI GIOVANNI
Usciere.

SEME BACHI GIAPPONESI ORIGINALI

Da Ernest Sevd e C. Vorohama Saison del Giappone della Ditta Fortunato Consonno e C. di Milano

Direzione Compartimentale del Demanio e delle Tasse sugli affari in Brescia

V. G. P. P. R.

AVVISO D'ASTA

per la vendita dei Beni pervenuti al Demanio per effetto delle Leggi 7 Luglio 1866 N. 3036 e 15 Agosto 1867 N. 3848

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimer. del giorno di Sabato 9 Gennaio 1869 in una delle sale della Sotto-Prefettura di Crema, alla presenza di uno dei Membri della Commissione Provinciale di sorveglianza, coll' intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti rimasti invenduti alle aste del 50 Novembre 1867 e riprodotti qui a prezzi ridotti.

CONDIZIONI PRINCIPALI

- L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine, e separatamente per ciascun lotto.
- Nessuno potrà concorrere all'asta se non comproverà di aver depositato a garanzia della sua offerta, il decimo del prezzo per il quale si apre l'incanto nelle Casse dei Ricevitori Demaniali e quando l'importo ecceda la somma di L. 2000, nelle Tesorerie Provinciali, rimanendo facoltativo agli aspiranti di effettuare tale deposito, qualunque ne sia l'ammontare, nelle mani del Presidente all'incanto, salvo, rimanendo aggiudicatari, di farne il versamento in altra delle casse predette a seconda dell'importo e ciò a loro rischio e spese e di conserva col rappresentante dell'Amministrazione che assiste all'asta. Il deposito potrà essere fatto anche in titoli del debito pubblico, al corso di borsa pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno del giorno precedente a quello del deposito, od in titoli di nuova creazione al valore nominale.
- Le offerte si faranno in aumento del prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte, e delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.
- La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 10.^a dell'infrascritto prospetto.
- Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96 97 e 98 del Regolamento 22 Agosto 1867 N. 3852.
- Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.
- Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare in conto delle spese d'asta e delle tasse di trapasso, di trascrizione e d'iscrizione ipotecaria, il 10 p. 0/0 del prezzo di delibera se questo non supera le L. 300, il 7 0/0 se al di sopra di L. 300 fino alle L. 1500, ed il 5 0/0 se supera quest'ultima cifra di L. 1500, salva la successiva liquidazione e regolazione. Questo importo dovrà essere versato in denaro od in biglietti di banca. La spesa di stampa, di affissione e d'inserzione nei giornali del presente avviso, starà a carico dei deliberatari per le quote corrispondenti ai lotti rispettivamente aggiudicati.
- La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti, in quanto non sieno modificate dal presente avviso, quali capitoli, non che le tabelle e documenti relativi, sono visibili tutti i giorni, dalla ore 10 antimeridiane alle 3 pomeridiane nell'Ufficio della Sotto-Prefettura suddetta.
- Le passività ipotecarie che gravitano lo stabile rimangono a carico del Demanio; e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc. è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.
- Il pagamento del prezzo del primo decimo dei beni e successivi ventesimi, qualunque sia l'importo dei singoli versamenti, potrà farsi anche in quell'Ufficio del Registro o del Demanio della Provincia ove sono situati i beni venduti che sia designato dall'acquirente nell'atto della delibera. Ove questi non faccia tale designazione rimane fermo che il pagamento dovrà farsi nella cassa dell'Ufficio Demaniale esistente nel Capoluogo della Provincia, in cui seguì l'aggiudicazione, giusta l'art. 47 delle istruzioni 28 dicembre 1867.
- L'aggiudicazione sarà definitiva, e non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.

Avvertenza. — Si procederà a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice Penale Italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta, od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro, o con altri mezzi sì violenti, che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

NUMERO	COMUNE in cui sono situati i beni	Provenienza	DESCRIZIONE DEI BENI Denominazione e Natura	SUPERFICIE			Valore Estimativo	Prezzo ridotto	Deposito per cauzione delle offerte	Minimum delle offerte in aumento al prezzo d'incanto	Prezzo presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili	Anteriore Avviso d'Asta a Schede Seg. dove figurano i Beni			
				Legale		Locale						N. del Cov.	N. del Lotto		
				Etari	Are	Centi									
1	22	Salvirola Crem.	Chiesa Parr. di Triburgo	Casa rurale con orto in mappa ai NN. 140, 141 censito L. 5 70 e pezzo di terra aratorio asciutto detto Sabbioncello in mappa al N. 233 censito L. 3 83	24	80	2	48	748 78	673 90	67 30	10	1	2	
2	10	Trezzolasco	Chiesa di Trezzolasco	Campo detto Legazzetto, aratorio adacquatorio in mappa ai NN. 211, 212 cens. L. 34 91, campo Prato Vecchio, campo Sabbie e campo Sabbie Casci netto in mappa ai NN. 116, 117, 114, 59 e 118 censito L. 50 71	2	49	10	24	91	4212 74	3791 47	379 13	25	1	3
3	21	Crema	Altare S. Crocifisso in Crema	Casa d'affitto in mappa al numero 421 censita L. 23 40	»	90	»	09	516 13	464 52	46 43	10	1	4	
4	20	Id.	Id.	Casa d'affitto in mappa al N. 90 censita L. 50 42	»	01	30	»	13	1617 55	1453 80	145 68	10	1	5
5	23	Camisano	Cappellania Sasserì	Pezzo di terra detto Mosellino, altro detto Mosellone e cascinetta masserizia in mappa ai NN. 690, 698, 62 e 63 cens. L. 108 77	2	60	10	25	01	3920 26	3528 23	352 83	25	1	6
6	24	Madignano	Chiesa Parr. di Madignano	Pezzo di terra aratorio adacquatorio moronato detto Lama in mappa al N. 791 censito L. 48 62	1	08	20	10	82	2006 65	1805 65	180 56	10	1	7
7	25	Bagnolo Crem.	Altare di S. Sepolcro nella Ss. Trinità in Crema	Pezzo di terra, aratorio, adacquatorio, moronato, detto Ponchione in mappa al N. 188 censito L. 159 03	1	45	50	14	55	3012 82	3521 54	352 15	25	1	9
8	26	Trascorre Crem.	Legato Carioni in Trescorre Cremasco	Pezzo di terra aratorio, adacquatorio, moronato detto Canova; in mappa al N. 348 censito L. 49 97	»	68	10	»	68	1003 68	1445 11	144 51	10	1	8
9	30	Ripalta Arpina	Chiesa Parrocchiale di Ripalta Guarina	Aratorio moronato e parte vitato ed in piccola parte a Zerbo diviso in due parti detto Scandile in mappa ai NN. 231, 291, 296, censito L. 28 29	1	19	90	11	99	1586 94	1428 25	142 82	10	1	10
10	27	Crema	Prebenda Molendi Sala in Crema	Casa civile con bottega in Piazza Castello in mappa al N. 668 rendita L. 84 50	»	01	10	»	11	3030 32	2727 29	272 73	25	1	11
11	28	Chieve	Prebenda Casale De' Benzonì in Crema	Pezza di terra aratoria, aratoria, adacquatoria, moronata detta Chiosetto; altra pezza detta Legor aratoria adacquat. in mappa ai NN. 475, 576, cens. L. 26 69	»	45	10	»	31	652 68	587 41	58 74	10	1	12
12	29	Trascorre Crem.	Prebenda De' Benzonì in Crema	Pezza di terra detta Dossello; altro detto Brugnito aratorio adacquatorio, in mappa ai NN. 331, 1176 rendita L. 20 23.	»	33	70	»	37	842 34	758 11	75 81	10	1	13
13	18	Crema	Chiesa di S. Pietro in Crema	Casa civile al civico N. 931 in mappa ai N. 237 23 8 rendita L. 86 26	»	04	60	»	46	1721 45	1549 31	154 93	10	1	14

Brescia, li 10 Dicembre 1868.

Il Direttore

TINI.

Estratto di Bando
per vendita di Stabili

Avanti il R. Tribunale Civile di Bozolo all'udienza del 17 Febbraio 1869 alle ore 10 di mattina in poi avrà luogo l'istanza dell'ingegner Luigi Sanfelici Nobilito Scipione Canter residenti in Bozolo l'incanto degli stabili appresso descritti a carico di Giovanni Sanfelici Angelo residente in Bellaguarda. Li detti stabili si vendono in corpo in tutte le servitù, pesi e livelli relativi. L'incanto avrà luogo in un sol lotto sarà aperto sul prezzo di L. 8000 (ottomille) offerto dalli precedenti. Ogni offerente dovrà previamente depositare danaro o in Rendita valutata a norma dell'Art. 350 cod. P. C. L. 800. Dovrà depositare nella Cancelleria in danaro L. 500, per importo approssimativo delle spese di incanto e della vendita

che restano a carico esclusivo del deliberatario, il quale sarà inoltre tenuto all'osservanza di tutte le condizioni espresse nel Bando ostensibile a chiunque nella Cancelleria del Tribunale di Bozolo.

Vengono diffidati li creditori iscritti a depositare nella Cancelleria anzidetta le loro domande motivate di collocazione e i documenti giustificativi nel termine di 50 giorni, all'oggetto possa seguire la Graduazione per la quale venne destinato il Giudice Signor Francesco Gandolfi.

Stabili da vendersi
posti in Comune di Viadana e soggetti in complesso all'annuo tributo diretto verso lo Stato di L. 111.60.

1. Pezza di terra con fabbriche sopra in Mappa sotto li NN. 6993, 6995, 6996,

6997, 6998 e del 6999 di Censuarie Perliche 26 12 pari ad Ettari 1 75 44 75 scudi 245 5 0 29 pari a L. 1157 4 6.

2. Altra pezza di terra in Mappa sotto li NN. 7407, del 7402, del 7405, del 7405 di Cens. Pert. 29 7 11 12 pari ad Ettari 1 91 96 98, scudi 258 3 3 35 pari a L. 1100 90.

3. Pezza di terra in Mappa sotto porzione del NN. 7413 e 7419 di Pert. 20 4 pari ad Ettari 1 31 99 48, scudi 168 4 0 4 pari a L. 777 22.

4. Stabile in Mappa sotto del N. 7154 per Cens. Pert. 1 6 pari ad are 8 18 48, scudi 13 5 1 31 pari a L. 65 90.

Dalla Cancelleria del R. Tribunale di Bozolo, li 4 Dicembre 1868.

Il Cancelliere
F. GENTILI.

Estratto di Bando
per vendita di Stabili

Il sottoscritto porta a pubblica notizia che ad istanza del sig. Giacomo Borella fu Giovanni domiciliato nei Corpi Santi di questa Città e da esso rappresentato, nel giorno 20 Gennaio venturo anno 1869 alle ore dodici meridiane avrà luogo nella sala d'udienza presso il R. Tribunale Civile e Corrazionale di Cremona l'incanto per la vendita dell'infrascritto Stabile di ragione del signor Oppici Luigi del fu Giovanni e cioè.

Descrizione dello Stabile

Utile dominio e civile possesso dell'ortaglia con sito casato e bottega situato nei Corpi Santi di Cremona, fuori Porta S. Luca, ora Porta Milano, a destra della strada di Soncino di cens. Pert. 16 1. 20 pari ad Are 220. 1. 7. 72. in mappa ai

Num. 52, 54, e 561 s. 2. con scudi 944 4 pari ad li. L. 1127 42 4 colla ragione di ore 12 del Naviglio Civile che si deriva dai bocchetti N. 14 e 16 livellario verso l'ospedale del Fato bene Fratelli di Milano dell'anno canone enfiteutico di L. 515 ed a cui fanno confine a mattina la strada del Lazaretto con fossato tutto compreso fino alla ripa ferma di detta strada, a mezzodi beni Gerenzani ed il cano irrigatorio metà compreso, a sera strada di Casabuttano e dette ragioni Gerenzani con soleo ed accesso affossato e fino alla ripa ferma salvi i più veri confini, meno una porzione del Num. di mappa 52 stralciata sul lato di tramontana e precisamente quella piccola parte di terreno stata occupata per la ferrovia Cremona-Treviglio ed a cui vi fanno coerenza: a levante strada al ponte detto dei Due Occhi sopra il Naviglio Civile tutta lasciata, a mezzodi ragioni Oppici ed a ponente Montanari

Andrea, a soleo e tramontana ragioni Natali, con roggia ed arginello tutta lasciata.

Il tributo diretto verso lo Stato per corr. anno è di L. 45 65. La vendita ha luogo in un sol lotto e l'incanto sarà aperto sul primo prezzo di li. L. 2737 80 offerto dall'istante e chiunque vorrà aspirare all'asta dovrà depositare nella Cancelleria l'importo approssimativo delle spese d'incanto, vendita, e trascrizione in li. L. 400 nonchè in denaro o rendita dello Stato al portatore valutata a sensi di legge il decimo del prezzo d'incanto.

La delibera seguirà alle condizioni esposte nel Bando affisso nei modi e luoghi prescritti dal Codice di Proc. Civ. e visibile a chiunque presso la Cancelleria del Regio Tribunale.

Avv. LIBERO STRADIVARI Procur. di Giacomo Borella

CONSIGLIO COMUNALE DI CREMONA

Seduta Straordinaria

del giorno 28 Settembre 1868.

Intervenuti i Signori Consiglieri Comunali; - TAVOLOTTI Avv. GIUSEPPE ff. di Sindaco, Presidente del Consiglio - FINZI - RAVELLI - PIAZZA - BANDERA - RUGGERI - PASQUINOI - GORRA - CAVAGNANI - LUCCA - POFFA - CARLONI - VACCHELLI - TIBALDI - PUERARI - FEZZI - PORRO - MONTEVERDI - DALONIO - TISINI - e quindi in N. di 20.

Oggetto

Progetto di Regolamento per le pompe funebri civili.

Riassunta dall'onorevole Consigliere Poffa Dott. Luigi Assessore Municipale, la

relazione che serve di preliminare al Regolamento pel trasporto e seppellimento dei cadaveri nel Cimitero di Cremona, redatto dalla benemerita Commissione di Vigilanza o Direzione del Campo Santo, e di cui un esemplare a stampa venne spedito a ciascun Consigliere del Comune per il preventivo esame.

La Presidenza del Consiglio, non essendosi fatte osservazioni di massima sulla trattazione dell'accennato Regolamento, aporse la discussione sui singoli articoli del Regolamento stesso.

Relatori furono gli Onorevoli Poffa Dott. Luigi Assessore Municipale per la parte Amministrativa e Bandera Luigi Assessore Municipale per la parte economica, e la discussione ebbe luogo nel modo che segue;

Discussione e Deliberazione del Consigliere.

Art. 1. — L'on. Cons. Dott. Antonio Ruggieri rilevando che il trasporto mediante carro era escluso per bambini, significò che tale esclusione non dovesse sussistere, siccome impediente le maggiori onoranze che da talune famiglie si desiderasse dare in tributo di affetto. Vi conviene l'on. Cons. cav. Francesco Piazza e sulla sua proposta di autorizzare l'accennato trasporto con carro di 4.ª classe, quando non vi si oppongano nei singoli casi altri servizi. — Il Consiglio ad unanimità approvò l'articolo coll'ora accennata aggiunta.

Art. 2. — Approvossi ad unanimità colla appendice di corollario alla modifica di cui all'art. 1., consistente: *Salva la eccezione.*

Art. 3. — È approvato ad unanimità con riserva di stabilire le tasse, dietro esame della relativa Tariffa.

Art. 4. — L'on. Sig. Cons. cav. Francesco Piazza indica opportuno che la miserevolezza debba riconoscersi dal Municipio, e poscia che dall'on. Sig. Cons. Poffa Ass. municipale venne data notizia d'esservi all'uopo già incaricata altra delle Sezioni Municipali.

Il Consiglio ad unanimità approva questo articolo con l'aggiunta di cui sopra.

Art. 5. — Il Consiglio ad unanimità lo esclude, perchè la pratica relativa è di spettanza della Giunta Municipale.

Art. 6. — Ad unanimità viene approvato col solo cambiamento per la direzione: — *All'Ufficio Comunale, anzichè: all'Ufficio Funerario.*

Art. 7. — Si approva ad unanimità, stabilendo però, quale misura igienica, che il trasporto dalla casa demortuaria al Campo Santo debba eseguirsi nella stessa giornata dal nascere al tramontare del sole, considerato che in tal guisa si ha riguardo nel tempo stesso alla possibilità di effetto delle pratiche religiose cui fossero richieste.

Art. 8. — Venne parimenti approvato ad unanimità, non senza in relazione all'art. 6: Stabilire per la dizione: *Ufficio Comunale* a vece di *Ufficio Funerario Sanitario.*

Art. 9. — Ad unanimità è approvato.

Art. 10. — Si approva ad unanimità purchè si indichi espressamente che, la iscrizione del nome e cognome del defunto sulla rispettiva cassa dovrà effettuarsi a cura del Comune o di chi per esso.

Art. 11. — Fattosi rilievo dall'on. Cons. cav. Francesco Piazza che la enumerazione degli Spedali è incerta sulla sussistenza degli attuali e pel caso di aumento. Il Consiglio approva l'art. con che venga adoperato solo la indicazione generica di Spedali.

Art. 12. — Sullo osservazioni dell'on. Cons. cav. Francesco Piazza e Porro Avv. Gio. in quanto alla convenienza di rimettere al Municipio il giudizio sul da farsi pel caso di decesso di persona ignota, e dietro la proposta dell'on. cons. avv. Davide Ravelli per la aggiunta: *quando non venga fatta da alcuno la denuncia;* il Consiglio ad unanimità approva l'art. colla relativa modifica.

Art. 13. — Quando trattarassi di trasporto da questo ad altro Comune, il cadavere dovrà essere chiuso entro cassa di legno foderata di metallo; ed il feretro dovrà sempre partire direttamente dal Cimitero su carro particolare e scortato da un Ufficiale di Sanità. Arrivato il feretro alla sua destinazione l'Ufficiale farà la consegna a chi è diretto e secondo le prescrizioni delle Autorità locali, ritirandone in pari tempo rogolaro ricevuta. Qualora il trasporto debba aver luogo colla ferrovia, il feretro sarà tradotto sul carro mortuario alla stazione; ivi l'Ufficiale di Sanità ne farà la consegna all'Ufficiale competente indicandone la destinazione e ritirandone ricevuta.

Art. 14. — I cadaveri che dall'estero o da altri Comuni del Regno importati verranno in questo, quando arrivino colla Ferrovia, saranno ricevuti alla stazione dall'Impiegato Sanitario Municipale e da esso scortati al Cimitero sul carro funebre. Qualora l'arrivo seguisse in carrozza privata e per le strade comuni il cadavere verrà ricevuto alla porta del Cimitero.

Art. 15. — L'Autorità Municipale non si interessa che della parte civile del trasporto ed accompagnamento al Cimitero di un cadavere.

I Ministri ed i rappresentanti dei diversi culti, vi pronderanno parte come tali, solo allora che, dai comitenti saranno richiesti.

Art. 16. — Dietro domanda dei comitenti potranno essere collocati sul feretro fiori, simboli ed emblemi della religione professata dal defunto, non che gli stemmi di famiglia.

Saranno anche ivi poste le insegne della carica che occupava in vita il defunto, e delle onorificenze di cui andava insignito.

Art. 17. — Il corteo funebre vuoi, richiesto dalla famiglia o dagli amici del trapassato, vuoi decretato dal Consiglio Municipale per onorare la salma di un illustre Cittadino, procederà nell'ordine seguente.

- a). Musica Civica, o Militare.
- b). Pii Istituti, Scuole ecc.
- c). Carro funebre e necrofori.
- d). Corpi Ufficiali.
- e). Amici o Collegi del defunto a piedi.
- f). Carrozze di seguito.
- g). I corpi religiosi terranno il posto consueto, cioè immediatamente davanti al feretro.

Art. 18. — È vietato l'arrestare il convoglio funebre, o disturbarne l'andamento.

Art. 19. — Nei funerali civili si osserveranno le prescrizioni sanitarie di legge.

In tempi di morbi contagiosi vi hanno speciali regolamenti, ai quali ognuno sarà obbligato di strettamente attenersi.

CAPO SECONDO

Cimitero.

Art. 1. — Il Cimitero è luogo Sacro.

Art. 2. — È vietato l'ingresso al Cimitero ai ragazzi senza guida, a chiunque abbia costì od involti quali si siono, senza prima averli depositi presso il Custode, così pure lo è vietato ai carri, alle carrozze, e ad ogni genere d'animali.

Saranno pure depositati presso il Custode, i bastoni e le ombrelle dei visitatori.

Art. 3. — È proibito in esso, il giuocare, mangiare e fumare, la conversazione clamorosa ed ogni maniera di divertimento.

Art. 4. — Gli atti d'irriverenza commessi contro il Cimitero ed i sepolcri, i guasti, le rotture, e deturpazioni delle tombe degli avelli e monumenti; gli scritti e le macchie sui muri e sulle lapidi sono vietati e verranno denunciati all'Autorità giudiziaria.

Art. 13. — L'on. Cons. Dott. Gio. Fezzi in armonia a precedente deliberazione, propone che ove è detto Ufficiale di Sanità si sostituisca un *Incaricato Municipale.*

L'on. Sig. Cons. Dott. Antonio Ruggieri non troverebbe del caso il trasporto alla Stazione sul carro mortuario, sibbene troverebbe più conveniente che dovesse a cura privata levarsi dal Campo Santo, mentre solo colà è la competenza e l'obbligo corrispondente della Autorità Comunale Amministrativa.

Riguardo alla proposta Fezzi il Presidente del Consiglio osserva che al presente nei casi di trasporto di cadaveri da questo in altro Comune, è la R. Prefettura quella che destina l'incaricato Sanitario in appoggio alla legge 22 Marzo 1865 sulla Sanità Pubblica e relativo Regolamento approvato con Decreto, R. 8 Giugno 1865 N. 2322, e dietro l'avviso del prefato onor. cons. Ruggieri di non doversi riconoscere rogolaro che la R. Prefettura destini per l'accompagnamento l'anzidetto incaricato Sanitario soggiungo che pendente la ventilazione circa tal competenza, sia il caso di adoperare tuttavia la generica indicazione: *Ufficiale di Sanità;* siccome quella che non determina se del Municipio o d'altro Ufficio. Il Consiglio quindi a maggioranza assoluta approva l'art. colla modifica della consegna del cadavere al Campo Santo, escludendo perciò l'ultima parte dell'art. stesso.

Art. 14. — Approvato ad unanimità colla limitazione del ricevimento del cadavere alla porta del Cimitero in armonia al deliberato per l'art. 13.

Art. 15. — Approvato ad unanimità.

Art. 16. — Approvato ad unanimità.

Art. 17. — Ad unanimità approvossi colla sola indicazione:

Il Corteo funebre procederà nell'ordine seguente:

Art. 18. — L'on. Cons. avv. Davide Ravelli trova inutile il presente articolo, perchè al caso ivi contemplato provvede la legge di Pubblica Sicurezza ed il Codice Penale.

Il Consiglio vi conviene ad unanimità lo esclude.

Art. 19. — Ad unanimità si approva.

L'on. cons. dott. Pietro Vacchelli propone la trattazione della Tariffa, e sull'avviso contrario dell'on. Cons. cav. Piazza che insisteva per la continua trattazione della parte regolamentare, mentre l'esame della tariffa sarà più fondato in seguito alle deliberazioni che saranno prese sul Regolamento; il Consiglio aderisce di continuare la trattazione del Regolamento.

Art. 1. — Il Consiglio ad unanimità lo elimina, siccome superfluo al presente Regolamento.

Art. 2. — Forse qualche eccezione intorno alla proibitiva di entrare nel Cimitero con bastoni od ombrelle, e dopo un sufficiente sviluppo sulle ragioni pro e contro, e dopo che dal Sig. Asses. Poffa venne avvertito che anche in caso di accompagnamento funebre colla Banda Musicale, il convoglio si riceverà all'ingresso del Cimitero.

Il Consiglio ad unanimità approva l'art. escludendo la proibizione della tenuta delle ombrelle, e mantenendo il divieto dell'ingresso a bestie d'ogni genere.

Art. 3. — L'on. Cons. avv. Gaetano Tibaldi ritiene inutile l'art. perchè la legge provvede già ai casi nel medesimo contemplati. L'on. Cons. Fezzi Dott. Gio. ne progetta la fusione coll'art. 4. — E gli onor. Cons. avv. Davide Ravelli e Piazza cavalier Francesco ritengono la questione più di forma che di merito.

Il Consiglio quindi procede a deliberare ed a maggioranza assoluta approva amendue gli articoli 3. e 4. quali vennero proposti dalla Commissione e dalla Giunta Municipale.

Art. 5. — L'ingresso al Cimitero sarà permesso in tutti i giorni dell'anno dall'ave maria del mattino a quella della sera.

Art. 6. — Le tumulazioni dei cadaveri in genere si fanno giusta le norme prescritte dalle leggi vigenti.

Art. 7. — I cadaveri trasportati al Cimitero dovranno essere collocati nella camera mortuale per essere poscia sepolti in appositi loci e ciò allo scopo di impedire sulle fosse mortuarie o nelle cappelle l'accumulamento di persone, le quali non devono andare che nei viali appositi e lungo gli androni dei fabbricati.

Art. 8. — Il Cimitero ha tombe distinte e fosse sepolcrali ordinarie.

Le prime sono costrutte con appositi fabbricati; le altre vengono scavate nello spazio libero del Cimitero stesso.

Art. 9. — Potranno coltivarsi piantagioni le quali saranno disposte da Oriente ad Occidente con alberi diritti ed alti, e di rami strati e raccolti.

Sopra ed intorno alle tombe ed alle fosse possono educarsi ajuole ed erbe, di fiori e di arbusti.

CAPO TERZO

Delle Tombe distinte.

Art. 1. — Le tombe distinte sono varie di forma e di ampiezza, ed assumono i nomi di Famedii o Panteon, di Cella o di Cappelle, di Arche comuni, di Urne individuali o Colombaj.

Un'apposita tabella ne indica il prezzo di vendita, riservato sempre all'Autorità Comunale di variarlo a norma dei tempi e delle mutate condizioni.

Art. 2. — Nei Panteon sono collocate dietro deliberazione del Consiglio Comunale le ossa dei cittadini che si resero illustri o benemeriti verso la Patria.

Nelle altre tombe distinte si tumulano i cadaveri di coloro, i quali, o per se medesimi in vita, o per altri acquistarono il diritto di esservi sepolti.

Art. 4. — Variando la loro forma, situazione ed importanza, varia per conseguenza il prezzo d'acquisto.

Art. 5. — Chi intende acquistare una Cella di cotto od un Colombajo, deve farne domanda in iscritto all'Autorità Comunale.

Art. 6. — Tale acquisto si fa mediante regolare atto d'investitura da stipularsi in concorso dell'Autorità Municipale.

Art. 7. — Il diritto d'uso della Cella può essere da chiunque comperato o per se solo esclusivamente, o con partecipazione alla sua famiglia, o con partecipazione di altra persona.

Art. 8. — Le Celle mortuarie possono essere acquistate anche da più famiglie associate.

Art. 9. — Si permette al proprietario di una tomba di far tumulare in esso il cadavere di qualsiasi altro estraneo rendendone avvertita dapprima l'Autorità Comunale.

L'aprimiento di una tomba non può farsi che alla presenza di un Incaricato Municipale.

Art. 10. — Il diritto sulla Cella mortuale è trasmissibile.

Art. 11. — Non è lasciata facoltà di venderla, quando in essa già fosse stato deposto qualche cadavere, ed in nessun caso può essere assoggettata ad ipoteca convenzionale e giudiziaria.

Art. 12. — Le Celle mortuarie possono acquistarsi anche da Corpi Morali.

Il diritto di sepoltura, in questo caso, è esclusivo per i Membri dei Corpi Morali compratori, e cessa collo scioglimento del medesimo.

Art. 13. — Non è permesso riunire entro una sola cassa le ossa di più cadaveri esistenti nella Cella.

Art. 14. — Il diritto di sepoltura nella Urna individuale e Colombajo è circoscritta alla sola persona, per la quale venne fatto l'acquisto.

Art. 15. — Il chiudimento finale di una Cella ha luogo: 1. Quando i cadaveri in essa ricoverati abbiano toccato il numero di cui è capace, 2. Quando nella Cella sia stato collocato il cadavere della persona che la volle comperare per se stessa solamente.

Art. 16. — Tale chiudimento si fa coll'assenso della Civica Rappresentanza, coll'intervento di un rappresentante Municipale.

Art. 17. — Della chiusura verrà esteso processo verbale in due esemplari, l'uno dei quali sarà conservato dal Municipio e l'altro dal proprietario.

Art. 5. — L'on. Cons. cav. Piazza propone che l'orario venga fissato dalla Giunta Municipale onde meglio stabilirlo a seconda del tempo e delle circostanze.

L'on. Cons. avv. Davide Ravelli, ricorda in ogni modo opportuno che la Giunta Municipale si faccia carico della chiusura del Cimitero anche prima dell'ave Maria onde non incontrare oscurità con maggior pericolo di danneggiamento. L'on. Cons. Ruggieri vedrebbe volentieri che fosse espressa la facoltà per forastieri di entrare anche in ore fuori delle determinate.

Il Consiglio ad unanimità approva la proposta Piazza.

Art. 6. — Ad unanimità si approva.

Art. 7. — Sulle proposte dell'onorevoli Cons. Piazza e Ruggieri il Consiglio approva l'articolo colla soppressione della seconda parte e sostituendo invece: Di regola ai visitatori non è permesso che di percorrere i viali e gli androni dei fabbricati: quale inciso dell'art. 3

Art. 8. — Ad unanimità approvato.

Art. 9. — Ad unanimità approvato.

Art. 1. — Sulla proposta dell'on. Cons. Vacchelli di levare parte in cui è fatta facoltà alla Giunta Municipale di variare la Tariffa, mentre ciò sarebbe di spettanza del Consiglio.

Ad unanimità si approva colla relativa modifica.

Art. 2. — Si approva ad unanimità.

Art. 3. — Ad unanimità approvato.

Art. 4. — Approvato ad unanimità.

Art. 5. — Si approva ad unanimità, con aggiunta che l'acquisto riferisca al diritto d'uso della Cella o del Colombajo come ne avvisava opportunamente l'on. Cons. cav. Piazza.

Art. 6. — Ad unanimità approvato.

Art. 7. — Ad unanimità approvato.

Art. 8. — Ad unanimità.

Art. 9. — Approvato ad unanimità.

Art. 10. — Approvato ad unanimità.

Art. 11. — Ad unanimità venne soppresso.

Art. 12. — Approvato ad unanimità.

Art. 13. — Ad unanimità approvato.

Art. 14. — Ad unanimità soppresso perchè inutile.

Art. 15. — Ad unanimità approvato.

Art. 16. — Ad unanimità approvato.

Art. 17. — Approvato ad unanimità.

Art. 18. — Il chiudimento dell'urna ha luogo si tosto che sia compiuto il numero dei feretri che può contenere, e tanto esso come quello delle Celle rimarrà inviolabile.

Art. 19. — L'Urna individuale appena siavi stato deposto il solo feretro di cui è capace, si chiuderà immediatamente per non più riaprirsi.

Art. 20. — Dato il caso che un cadavere, riposto in un'urna individuale od anche in Cella, di cui sia già stata fatta regolare chiusura, debbasi o vogliasi trasportare altrove ciò non potrà effettuarsi che dietro licenza della Civica Rappresentanza. — I cadaveri di persone resesi defunte per morbo contagioso e chiusi in celle od in urna, non potranno giammai essere trasportati altrove, salvo una particolare disposizione delle competenti Autorità.

Art. 21. — La costruzione dei monumenti da collocarsi nelle Celle mortuarie, e loro conservazione e manutenzione, si eseguisce a spese e cure dei proprietari di quest'ultime.

Art. 22. — Nessuno potrà riporre nella propria tomba distinta o nell'area del Cimitero monumenti, lapidi o cippi senza averne in pria fatta domanda alla Giunta Municipale, con presentazione contemporanea del disegno, da sottoporsi al voto della Commissione d'ornato. — Le lapidi ed i monumenti non potranno essere collocati che lungo i viali.

Approvato il disegno ed ultimata la lapide, cippo o monumento non potrà essere allogato se non dopo la dichiarazione di averlo trovato conforme al disegno. — È dovuta una tassa al Comune per il permesso di collocare nel Cimitero cippi, lapidi e monumenti, e la misura della tassa è determinata nella tabella B.

Art. 23. — Nessuna iscrizione potrá riporre nel Cimitero se non preventivamente ammessa dalla Civica Rappresentanza. — È dovuta una tassa al Comune per ogni lettera dell'iscrizione sulle lapidi e monumenti, e la misura di detta tassa è fissata dalla tabella C.

Seduta Straordinaria del giorno 29 Settembre 1868.

Intervenuti i Sigg. Cons. Comunali - TAVOLOTTI Avv. Gius. ff. di Sindaco, Pres. del Consiglio - POFFA - PEZZINI - LUCCA - BANDERA - BENINI - STRADIVARI - PORRO - NICOLAI - PIAZZA - GORRA - CAVAGNARI - VACCHELLI - FEZZI - RIVARA - RUGGERI - FINZI - RAVELLI - MONTEVERDI - DALONIO - e quindi in numero di venti.

Art. 24. — È data facoltà a chiunque di collocare fra gli spazi erbosi del piazzale e lungo i viali esterni al Campo Santo iscrizioni, cippi e monumenti a ricordanza dei trapassati in esso sepolti o morti altrove a condizione di soddisfare alla tassa stabilita, e salvo sempre il permesso della Giunta Municipale.

CAPO QUARTO

delle fosse sepolcrali ordinarie.

Art. 1. — L'area del Cimitero sarà divisa in diversi scompartimenti, uno di questi destinato alla inumazione dei cadaveri degli adulti ed altro a quella dei fanciulli non maggiori di sette anni, e un terzo per la inumazione delle persone morte da morbo contagioso.

Art. 2. — Ciascun cadavere dovrà essere tumulato con cassa. — I Comuni a proprie spese provvederanno di cassa i cadaveri dei miserabili.

Art. 3. — Ogni seppellimento dovrà essere fatto in fossa separata, in distanza dalle altre in tutti i lati, non meno di quaranta a cinquanta centimetri.

Art. 4. — Ogni compartimento sarà segnato in un numero progressivo sopra termine di pietra; così pure in numero progressivo sarà contraddistinta ciascuna fossa del medesimo. Il numero della fossa deve corrispondere nell'apposito registro del Custode al nome e cognome di ciascun defunto nel decennio.

Art. 5. — L'interrimento dei cadaveri si eseguirà con questo ordine:

a). Si occuperanno tutte le fosse impari delle file impari, cominciando dalla prima fossa impari della prima fila impari, e progredendo nell'ordine numerico, così delle fosse come delle file.

b). Si occuperanno tutte le fosse pari di tutte le file pari, cominciando come sopra e progredendo nello stesso modo.

c). Si occuperanno tutte le fosse pari di tutte le file impari, cominciando dalla prima fossa pari dalla prima fila impari e progredendo nell'ordine numerico così delle fosse come delle file.

d). Verranno occupate tutte le fosse impari, di tutte le file pari progredendo nell'ordine numerico anzidetto. (Vedi ta tavola che deve essere appesa nella stanza del Custode e scrupolosamente eseguita).

Art. 6. — Non si darà principio allo interrimento dei cadaveri nel secondo compartimento se non dopo che sarà occupato tutto il terreno mortuario del primo, e così del terzo se primo non sarà terminato il seppellimento nel secondo ecc. ecc.

Art. 18. — Approvato ad unanimità.

Art. 19. — Approvato ad unanimità.

Art. 20. — Ad unanimità approvato.

Art. 21. — Ad unanimità approvato.

Art. 22. — L'on. Cons. Dott. Pietro Vacchelli esprime che la vendita di cippi debba essere libera, e non mai diventi il privilegio di un privato speculatore.

Indi il Consiglio ad unanimità approva l'articolo, estendendo il permesso della collocazione di monumenti e cippi tanto nelle Celle, quanto in altri spazi.

Art. 23. — Approvato ad unanimità a condizione che la tassa per le iscrizioni non abbiasi ad estendere alle semplici indicazioni caratteristiche del defunto: nome, cognome, età, giorno della morte.

Essendovi il numero legale degli intervenuti Consiglieri, sepra invito dello Presidenza, si fece luogo alla discussione, ed a deliberare sugli articoli non per ancora trattati nel giorno precedente intorno al menzionato progetto di Regolamento.

Art. 24 Sulla proposta dell'on. Cons. Cav. Piazza, che ne rileva la inutilità, provvedendo al proposito l'art. 22.

Il Consiglio ad unanimità lo sopprime.

Art. 1. Ad unanimità approvato.

Art. 2. Ad unanimità approvata la prima parte dell'Articolo, e soppressa la seconda parte, dietro considerazione che non puossi fare ad alcun Comune l'obbligo relativo di somministrazione di casse nel tempo avvenire.

Art. 3. Approvato ad unanimità.

Art. 4. Approvato ad unanimità colla esclusione del termine di un decennio, ritenuto giusta l'avviso dell'on. Cons. Lucca Ing. Stefano, Ass. Mun. che detto termine possa variarsi dietro nuove emergenze ora non valutabili.

Art. 5. - L'on. Cons. Banini, quale altro dei componenti la Commissione di Sorveglianza al Cimitero, osserva che il sistema è già adottato con utile esito, ed il Consiglio lo ammette approvando ad unanimità l'articolo presente.

Art. 6. Approvato ad unanimità.

Art. 7. — Ciascuna fossa dovrà essere di forma quadrilatera regolare, larga centimetri 77 (settantasetta), lunga metri 2 due, profonda metri 1 (uno), e centimetri 80 (ottanta).

Art. 8. — Le fosse saranno prima delineate con un telaio di ferro tagliente della lunghezza e larghezza della fossa, con esso sarà segnata sopra la terra la dimensione o direzione delle medesime.

Un telaio più piccolo dovrà servire a delineare le fosse dei fanciulli.

Art. 9. — Ciascun giorno terminata la inumazione dei cadaveri ed il riempimento delle fosse, dev'essere preparata e preparata venti fosse per lo interrimento dei cadaveri che nel giorno seguente saranno tradotti al Campo Santo.

Art. 10. — Affinchè il terreno non rimanga nè troppo inumidito dalle piogge o dalla neve, nè troppo prosciugato dal sole, si adopereranno dei piccoli tetti coperti di latta, movibili come una bara e di due misure diverse, per immediatamente coprire le fosse aperte e preparate.

Art. 11. — Le fosse e le file che si dovranno alternativamente lasciare vacue nel corso di questa operazione si seguiranno col telaio nel modo istesso che le fosse e le file che si devono scavare.

Art. 12. — Il terreno delle fosse sepolcrali non potrà essere smosso se non dopo il compiersi di dieci anni.

Art. 13. — Invece della croce si porrà sul tumolo, cippo in marmo, uniforme per tutti, con sopra una laminetta di rame o ferro zincato in cui scolpire il numero d'ordine, il nome, cognome del defunto ivi seppellito, l'età e l'epoca del decesso.

Questi cippi dopo il decennio resteranno di proprietà dell'Amministrazione del Comune, e potranno servire per altre tombe.

Art. 14. — Le orbe ed i frammenti delle casse dovranno essere abbruciati alla mezzanotte.

Art. 15. Le ossa che si trovassero nello scavare le fosse saranno diligentemente collocate nel rispettivo Ossario.

CAPO QUINTO

Esumazioni dei Cadaveri

Quando, dietro invito delle Autorità Giudiziarie od Amministrative, questa dovrà essere eseguita secondo le norme della pubblica igiene, e della salubrità locale e personale, e quindi:

1.° Di buon mattino ed adoperando per maggior prestezza più becchini ad un tempo, si eseguirà quanto segue:

2.° Aspergere la fossa con cloruro di calce sciolto nell'acqua (trenta grammi del primo, e due litri del secondo) evitando che essa venga a contatto del cadavere;

3.° Dovendosi trasportare il cadavere disumato nella sala anatomica, e porlo sul tavolato di esame se ne modificherà il fetore colla stessa soluzione clorurata;

4.° Gli istromenti per la disumazione, saranno muniti di lunghi manici; il terreno si scaverà a strati, lasciando per alcune ore in contatto coll'aria esterna la superficie scoperta, dopo averla sparsa del detto cloruro sciolto, avvertendo inoltre di levare successivamente tanta porzione di terreno dai quindici ai venti centimetri di spessore fino alla scoperta dei cadaveri;

5.° Riporre il resto del cadavere visitato in casse ben incatramate, asperse della accennata soluzione, distruggendo e abbruciando i resti non seppellibili;

6.° Avvenendo che si abbia a dissotterrare un cadavere riposto in una cella od area comune, non si potrà calarvi dentro prima che l'aria esterna vi sia entrata e circolata liberamente; onde che devesi stabilire ad una delle estremità una apertura ove collocare qualche brace o fornello portatile, ed insufflare il suolo interno della detta soluzione clorurata.

CAPO SESTO

Del Custode del Cimitero

Art. 1. — Alla custodia immediata del Cimitero è posto un Custode, il quale dovrà essere fornito delle volute qualità morali ed intellettuali.

Art. 2. — La di lui nomina è proposta dalla Commissione mediante terna da presentarsi al Municipio, al quale ne spetta la definitiva scelta.

Art. 3. — Egli riceve la nota dei singoli cadaveri che vengono tumulati nel Cimitero (Vedi Regolamento Capo IV) e li registra nel suo apposito libro mortuario.

Art. 4. — Non deve permettere il seppellimento di un cadavere se non dietro il relativo permesso dell'Autorità Municipale

Art. 5. — Presiede all'ingresso dei visitatori del Cimitero e dà loro gli schiarimenti richiesti.

Art. 6. — Sorveglia perchè il Campo Santo sia rispettato dai singoli visitatori e vengano osservati tutti gli articoli del Capo I del presente Regolamento.

Art. 7. — Approvato ad unanimità.

Art. 8. — Approvato ad unanimità.

Art. 9. — Si approva ad unanimità l'articolo, purchè venga riformato nel senso che si provveda a mantenersi nel Cimitero sempre preparato ogni giorno pel seppellimento venti fosse.

Art. 10. — Ad unanimità approvato.

Art. 11. — Ad unanimità approvato.

Art. 12. — Ad unanimità approvato.

Art. 13. — L'on. Cons. Vacchelli opina che i cippi debbano essere messi a cura del Municipio, e la spesa relativa sia compresa nella tassa di tumulazione.

Ottiene pieno assecondamento essendo che il Consiglio approva l'Art. così rettificato: A cura del Comune si porrà sul tumulo ecc.

Art. 14. — Approvato ad unanimità, colla modifica non prima della mezzanotte.

Art. 15. — Approvato ad unanimità.

CAPO SETTIMO

Disposizioni Generali.

Art. 1. — Per l'esatta osservanza del presente Regolamento il Consiglio nomina una Commissione di Sorveglianza del Cimitero, composta di cinque membri, presieduta dal Sindaco o da un Assessore Delegato.

Durerà in carica per 5 anni. I suoi Membri potranno sempre venire rieletti.

Art. 2. — Le contravvenzioni al presente Regolamento saranno soggette alla pena di polizia e sottoposte a regolare procedura, giusta il disposto dagli articoli 146 al 148 della legge sulla Amministrazione Comunale in data 20 Marzo 1865 N. 2248.

Disposizioni Transitorie.

Il presente Regolamento andrà in attività al 1.° Luglio 1869 salvo la tariffa per le Celle ed i Colombaj, la quale avrà vigore col 1 Novembre 1868.

Terminata così la parte Amministrativa, per la economia, l'onorevole Consigliere Bandera Luigi, Assessore Municipale, sa conoscere lo stato attuale delle spese per il trasporto e seppellimento dei Cadaveri nel Cimitero, e prosegue ad indicare quelle portate dalla nuova Tariffa appoggiate al criterio di non sobbarcare il Comune ad un maggiore onere dipendente dal accennato titolo.

Però l'onorevole Consigliere Dott. Pietro Vacchelli riflettendo fin dove il Comune è obbligato, dichiara che non reputa regolare il Carico alla Classe dei paganti per le spese obbligatorie Comunali in riguardo al trasporto e seppellimento dei Cadaveri di miserabili, e che non può inoltrare convenire che si faccia

Art. 1. — Ad unanimità approvato.

Art. 2. — Approvato ad unanimità.

Ad unanimità approvato.

elevare a troppo gravose cifre le tasse per la classe media, mentre stima opportuno che siavi una sola tassa ed anche questa ristretta. Vi si associa l'on. Cons. Cavagnari, ma siccome dalla Presidenza del Consiglio è fatto invito alla trattazione della Tariffa articolo per articolo, tenendo a guida le idee già manifestate da taluno dei Cons. comunali in quanto alla riduzione della tassa per la Classe media, e per le epigrafi, non che al sollievo della tassa per la chiusura dei colombaj, e per cippi secondo la proposta degli on. Cons. Cavagnari, Piazza, Benini Vacchelli e Fezzi così si registra la tariffa proposta e vi si contrappone quella dal Consiglio deliberata.

TARIFFA

proposta

pel trasporto ed accompagnamento dei Cadaveri al Cimitero.

Classe 1.

1. Grado - Oggetti a carico dell'Impresa.

Art. 1. - Carro funebre a due cavalli con ornamenti neri in veluto, bordure, frangie e fiocchi in oro, gualdrappe e bardature dei cavalli ricamate pure in oro, e cocchiere in livrea di gala (Modello a) L. 20 —

Cofano ornato in oro e bara pel carico e scarico 8 —
L. 28 —

Art. 2. - Contributo a favore del Municipio per far fronte alle spese del personale e d'amministr. 32 —

Totale pel 1. Grado L. 60 —

2. Grado - Oggetti a carico dell'Impresa

Art. 1. - Carro funebre a due cavalli con ornamenti neri in lana, bordure, frangie e fiocchi in argento, gualdrappe e bardature dei cavalli, ricamate pure in argento e cocchiere in lutto (Allegato b) L. 10 —

Cofano ornato in argento, e bara pel carico e scarico 4 —
L. 14 —

Art. 2. - Contributo a favore del Municipio per le spese del personale e d'amministrazione L. 16 —

Totale pel 2. Grado L. 30 —

Classe 2.

Art. 1. Oggetti a carico dell'Impresa

Carro funebre a due Cavalli senza ornamenti con bardature semplici in nero ai cavalli e Cocchiere in lutto (Modello c) L. 5 —

Cofano in nero e bara pel carico e scarico 2 —
L. 7 —

Art. 2. — Contributo a favore del Municipio per le spese del personale e d'Amministrazione. 8 —

Totale per la 2. classe L. 15 00

deliberata dal Consiglio Comunale

pel trasporto ed accompagnamento dei Cadaveri al Cimitero.

Adulti

Classe 1. - Tabella A.

1. Grado - Carro funebre a due cavalli con ornamenti neri in veluto, ricche bordure, frangie, fiocchi e veli; gualdrappe e bardature dei cavalli in lusso; Cocchiere e livrea, cofano riccamente ornato in veluto e bara pel carico (Modello a) L. 80 —

2. Grado - Carro funebre a due cavalli con ornamenti neri in lana, bordure e frangie simili, gualdrappe e bardature in nero dei cavalli, e cocchiere in lutto, cofano ornato in nero e bara pel carico e scarico (Modello B) L. 40.

3.° Grado - Carro funebre a due cavalli senza ornamenti, bardature semplici in nero ai cavalli e Cocchiere in lutto, cofano in nero e bara pel carico e scarico (Modello C) L. 15 —

In questa tassa evvi compreso il Cippo, che verrà fornito dal Comune.

Fanciulli

Classe 1. - Primo Grado

Cofano riccamente ornato e bara da portarsi da due o quattro necrofori, (Modello D) L. 30 —

2. Grado - Cofano ornato e bara da portarsi con due necrofori (Modello E) 10 —

Classe 2.

3. Grado - Cofano semplice, senza ornamenti, (Modello F) 2 —

Tariffa

Tabella B

Per ogni lapide nel campo L. 3 00
Idem monumento nel campo 10

Tabella C.

Per ogni iscrizione su lapide o monumento è dovuta al Comune la tassa di L. 3.

TARIFFA

proposta

deliberata dal Consiglio Comunale

Non si considererà iscrizione, la dicitura costituita dalle sole parole indicanti il nome, cognome, età e data della morte.

Tariffa

Tabella D.

1. Per un cadavere che con superiore licenza avesse ad essere disumato dall'interno del civico cimitero e deposto in Cella o Colombajo L. 30.

2. Per un cadavere, che proveniente da altra Provincia o Comune dovesse con superiore permesso essere deposto in apposita Cella o Colombajo L. 30.

3. Nel caso di deperimento di casse mortuarie esistenti in Cella privata di vecchio sistema, e che venissero poste in contro casse L. 20.

Se questa operazione venisse fatta contemporaneamente per altre casse si pagherà per ogni una in più L. 5.

proposta

deliberata dal Consiglio Comunale

Tariffa

Tabella E

Le Celle ed i Colombaj si vendono ai prezzi indicati nel disegno qui unito. Le lapidi dei Colombaj e delle Celle sono comprese nel prezzo.

L'acquirente di uno dei Colombaj posti nel corpo dell'emiciclo qualora intendesse di acquistare anche il diritto del monumento nell'arcata esterna, dovrà pagare L. 50 in più del prezzo stabilito per il Colombajo. Il monumento è a carico dell'acquirente e deve essere della forma prescritta nel disegno del Cimitero.

Il Comune si riserva di vendere uno dei Colombaj di questa serie per accogliere al compratore l'obbligo del monumento alle condizioni sopra dette.

L'approvazione definitiva del Regolamento, discusso nelle precedenti deliberazioni, ed approvato nella Seduta straordinaria del 7 Ottobre, la si riporta nel Corriere d'oggi 16 Novembre 1868 N. 101.

Seduta Straordinaria del 4 Novembre

Sono intervenuti i Sigg. Cons. Comunali - TAVOLOTTI Avv. Gius. ff. di Sindaco, - LUCCA - BANDERA - CAVAGNARI - BAROLI - DRASMI - POFFA - RUGGERI - STRADIVARI - PASQUINOLI - MONTEVERDI - FEZZI - RAVELLI - PIAZZA, e quindi in numero di quattordici.

Il Presidente avvertendo che l'adunanza è di seconda convocazione, e che decorse già un'ora da quella prefissa alla riunione, dichiara aperta la seduta, in base al disposto dall'art. 89 della legge 20 marzo 1865 di unificazione amministrativa del Regno d'Italia.

1. Oggetto.

Proposta di un sussidio di L. 700 a favore dei danneggiati dalle inondazioni nel passato mese di Ottobre.

Viene data lettura della Circolare a stampa 24 ottobre u. s. al N. 1674 della Presidenza della Deputazione Provinciale, che accompagna un manifesto, in data del 22 d. m. di essa magistratura, pubblicato all'uopo di far conoscere come abbia costituito un apposito Comitato, affine di promuovere e raccogliere le offerte, che tanto da privati, quanto dai Comuni, e dai corpi morali sono vivamente desiderate, per venire in aiuto a quelle sventurate famiglie, ridotte in oggi all'estremo della miseria, in conseguenza dei gravissimi danni, loro toccati dalle acque, che d'improvviso strariparono dai fiumi, allagando, e devastando campi ed abitati.

Il Presidente osserva che è troppa recente la dolorosa impressione, che lasciò in tutti una tanta pubblica calamità, perchè faccia di mestieri di raccomandare al Consiglio Comunale di prontamente rispondere al filantropico appello della Deputazione Provinciale, e dice che la Giunta Municipale è più che mai spiacente di dover limitare la sua proposta di relativo sussidio alla somma di lire 700, non consentendo le stremate finanze del Comune di poter disporre un maggiore assegno.

Non prendendosi la parola da alcuni dei signori Consiglieri, si mette a partito, per alzata e seduta, la seguente formula di deliberazione:

Il Consiglio Comunale, assecondando la providentissima iniziativa, presa dalla magistratura provinciale, a sollievo dei danneggiati dalla inondazione, delibera di sottoscrivere, all'apertasi colletta in loro favore, per la somma di L. 700. Risulta approvata ad unanimità di suffragii.

2. Oggetto.

Comunicazione di una Nota della Prefettura Provinciale, con cui reinvia alla trattazione consigliare, per riscontrato difetto del numero legale dei Consiglieri Comunali, intervenuti nella straordinaria adunanza del 27 Settembre 1868, la privata offerta del Sig. Rizzi Ing. Luigi, per l'assunzione del contratto d'appalto di decennale manutenzione del pubblico interno passaggio, unitamente ad alcuni tronchi stradali.

Prende la parola, in nome della Giunta Municipale, l'assessore signor Poffa, per chiamare l'attenzione del Consiglio sulla discordanza, che si riscontra fra l'articolo 89 della legge 20 aprile 1865 di unificazione amministrativa del Regno d'Italia, e l'articolo 41 del Regolamento, per l'esecuzione di detta legge, i quali trattano del modo di computare il numero dei consiglieri, che abbisognano a costituire una legale adunanza, soggiungendo che si considerò tale quella, ora dichiarata nulla dalla Prefettura Provinciale, per non essersi tenuto conto dei posti, divenuti vacanti per decesso e rinuncia, come dispone il citato regolamento, pubblicato posteriormente alla legge Comunale e Provinciale.

Riassume quindi le diverse circostanze di fatto, per le quali fu indotta la Giunta Municipale a prescindere dagli esperimenti di pubblica asta, all'uopo di regolarmente appaltare la manutenzione del passaggio interno, assieme ad alcuni tronchi di strada, in base a perizia, e capitoli redatti dall'Ufficio Edile, e dimostra l'attendibilità, nell'interesse del Comune, della privata offerta del Sig. Rizzi Ing. Luigi, per l'assunzione di detto contratto, come quella che riduce il canone annuo di stima di L. 2817 51 a L. 2704 81.

Per tutto ciò conchiude proponendo al Consiglio di ratificare l'operato dell'amministrazione Municipale, adottando la formula di deliberazione, che fu consegnata nel verbale del 27 settembre p. p., di cui ne dà lettura.

Il Cons. Piazza vorrebbe aggiunto nel testo della deliberazione un inciso, che chiarisse il proposito nel Consiglio di confermare l'antecedente del 27 settembre, e non di addivenire ad una nuova.

Il Cons. Ravelli fa osservare al preopinante che, ammessa l'eccezione, apposta dalla Prefettura Provinciale alla regolarità dell'adunanza nel giorno anzidetto, per mancanza del numero legale, non si può parlare di conferma, essendo

da considerarsi quella seduta come non avvenuta.

Il Cons. Piazza replica che la sua proposta non è oziosa, tendendo invece a conservare impragudicata la questione, circa il modo di computare il numero dei Consiglieri, per la legalità delle adunanze; fondandosi nella dubbiozza dell'interpretazione a darsi alle dissonanti dispositive della Legge, ed alle istruzioni del Regolamento.

Il Cons. Fezzi crede che, a conciliare l'osservazione del Cons. Ravelli, in linea di stretta legalità, con quanto, non a torto, desidera il Cons. Piazza, sia da farsi cenno nel deliberato della contraddizione, che si rileva fra il testo dell'art. 89 della Legge amministrativa, e quello dell'art. 41 del Regolamento di sua esecuzione.

Dimostrandosi annuente a questa proposta il Consiglio, il Presidente sottopone a votazione, per alzata e seduta, la relativa formula di deliberazione, così corretta e completata:

Il Consiglio Comunale, presa cognizione del tenore della Nota Prefettizia 19 Ottobre 1868 al N. 9740, ed udito il rapporto della Giunta Municipale sull'urgente necessità di appaltare la manutenzione del pubblico passaggio, e conservazione dei baluardi, coltivati a fiori; non che della strada esterna al Cimitero, e della Via interna, denominata di Santa Maria in Betlem, determina in prima che sia espressamente avvertito, in questa circostanza, alla contraddizione, o discordanza, che si riscontra fra il testo dell'art. 89 della Legge 20 Marzo 1865, e quello dell'art. 41 del Regolamento esecutivo, e quindi dichiara di confermare la deliberazione, emessa nell'adunanza del 27 Settembre p. p.; per la quale venne accettata l'offerta privata del Signor Rizzi Ingegnere Luigi, e cioè di assumere l'appalto di manutenzione e conservazione come sopra per un decennio, a partire dal 1.° del c. m., verso l'annuo corrispettivo di lire 2704 81, e sotto l'osservanza del predisposto Capitolato. =

Viene approvata con voti favorevoli 13, contrarij 1.

3. Oggetto

Domanda di ratifica dell'aggiudicazione seguita, per Atto di pubblica Asta, della parte del Fabbicato, già ad uso degli Uffici della Provincia e della Prefettura, in Via Ripa d'Adda, al Signor Beltrami Giovanni Battista, per il prezzo di lire 8905, inferiore di lire 1202.07 a quello di stima.

Il Presidente rende conto, in nome della Giunta Amministrativa, delle varie pratiche, esperite ad oggetto di curare, col maggior possibile profitto, la vendita di quella porzione del Fabbicato Comunale, posto in Via Ripa d'Adda, già serviente agli Uffici della Provincia e della Prefettura, esponendo come andassero deserti due Atti di pubblico incanto, e come, in seguito a privata licitazione, essendosi ottenuta, quale miglior offerta, la somma di lire 8888 dal Signor Beltrami Giovanni Battista, si passò, in ossequio a raccomandazione fatta dallo stesso Consiglio, a tentare un terzo pubblico incanto, in base a quella cifra, conseguendone il maggior prezzo di lire 8905, per il quale si sarebbe aggiudicata l'ala del detto Edificio al medesimo Signor Beltrami Giovanni Battista.

Il Cons. Cavagnari chiede se, per avventura, non fosse utilizzabile quella porzione di Fabbicato, coll'allogarvi alcune delle Scuole Elementari del Comune.

Il Presidente risponde che, avanti di farne la proposta di vendita al Consiglio, la Giunta Municipale aveva concepito il pensiero di trasferirvi quelle tre le Scuole Elementari, che ora trovansi in locali meno adatti e salubri, e che però, in seguito alla relazione avuta dall'Ufficio Tecnico sulla presumibile spesa, che avrebbero importati gli indispensabili lavori di ristaurò ed ordinamento, dovette rinunciare, come non può a meno d'insistere sull'effettuarne l'alienazione nel miglior ben inteso interesse del Comune.

Non prendendosi la parola da alcun altro Consigliere, la Presidenza, invita il Consiglio a pronunciarsi, per alzata e seduta, sopra l'ammettere o meno la seguente proposta di deliberazione:

Il Consiglio Comunale, veduto il risultato delle pratiche, condotte dalla Giunta Amministrativa col processo, e colle forme dalla Legge prescritte, allo scopo di conseguire la vendita di quella parte di Fabbicato, di ragione del Comune, posto in Via Ripa d'Adda, al Civico N. 768, già in addietro occupato dagli Uffici della Provincia e della Prefettura, delibera di ratificare la relativa aggiudicazione, seguita nel regolare esperimento di pubblica d'asta del giorno 30 Ottobre u. s., a favore del Signor Beltrami Giovanni Battista, per il prezzo di lire 8905, fermi i patti e le condizioni, a cui resta vincolata detta alienazione. =

La si ha approvata con voti in favore N. 13, ed uno contrario.